

STATUTO

**SAVAL SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ONLUS
SIGLABILE SAVAL ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAINT-VINCENT AO PIAZZA XXVIII
APRILE 17

Numero REA: AO - 69411

Codice fiscale: 01124160076

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A

al n.116734/22352

di repertorio

STATUTO

della "SAVAL Società cooperativa Sociale Impresa sociale ONLUS"

siglabile "SAVAL ONLUS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,

OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione –

E' costituita una società cooperativa denominata "SAVAL Società cooperativa Sociale Impresa sociale ONLUS" siglabile "SAVAL ONLUS".

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e le norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2 - Sede –

La Cooperativa ha sede legale in Saint Vincent all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici.

ARTICOLO 3 - Durata –

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto –

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. a) della stessa.

Scopo dell'attività imprenditoriale nella gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed

educativi, è realizzare l'inclusione sociale, ossia offrire a cittadini esclusi, "svantaggiati", opportunità di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunità locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi sociali del territorio.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la parità di trattamento, l'assenza di qualsiasi discriminazione, l'essenzialità contrapposta al consumismo e allo spreco, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna.

La cooperativa intende operare come impresa, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, proponendosi di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:

- alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente
- al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali
- alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra

forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività mutualistica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La gestione sociale deve essere ispirata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di

settore ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci cooperatori, e in particolare dei soci lavoratori, viene esercitata dalla cooperativa e dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dai suoi organi periferici, nell'ambito delle leggi in materia, del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

La Cooperativa con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto:

- a) servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, anche a carattere residenziale rivolti a cittadini svantaggiati; compresa la promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale degli stessi soggetti svantaggiati;
- b) servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi, a valenza sociale;
- c) l'informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione e delle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità;
- d) nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la cooperativa potrà curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli, ecc.), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, ecc.);
- e) trasporto persone;

- f) attività di comunicazione di tipo librario, editoriale, musicale, teatrale, grafica e fotografica, cinematografico, radiotelevisivo, informatico, in relazione alle tematiche dell'oggetto sociale: problematiche professionali degli operatori e dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché le problematiche del disagio sociale;
- g) la cooperativa potrà promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale di soggetti svantaggiati e servizi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e non, dei dipendenti, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali effettuata in conformità delle leggi vigenti in materia.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in

società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;

- aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti –

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi come soci cooperatori lavoratori coloro che non hanno raggiunto i requisiti minimi per i trattamenti pensionistici.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono inoltre essere ammessi soci cooperatori speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Possono essere ammessi come soci cooperatori ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private che intendano perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2527 C.C. 2° comma e che svolgono attività identiche o affini a quella della cooperativa in effettiva concorrenza o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza o conflitto è rimessa all'organo amministrativo, in

sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa e di ogni altra opportuna circostanza.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori persone fisiche o persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 6 - Domanda –

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, eventuale indirizzo di posta elettronica cittadina o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; se trattasi di persona giuridica gli stessi dati dovranno essere indicati anche con riferimento al rappresentante legale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'impegno a versare entro trenta giorni dalla data di ammissione l'ammontare delle azioni

sottoscritte;

d) l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione;

e) l'impegno a versare l'eventuale tassa di ammissione stabilita dal consiglio di amministrazione;

f) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;

g) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;

h) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

Se trattasi di persone giuridiche il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo e riportata l'indicazione delle tipologie di prestazioni volontarie che il socio intende svolgere all'interno della cooperativa.

I soci persone giuridiche dovranno riportare nella domanda di ammissione le modalità nelle quali intendono concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della cooperativa.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione –

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile assegnando il socio alla categoria ordinaria (soci lavoratori persone giuridiche, volontari) oppure alla categoria speciale (soci cooperatori informazione o in inserimento) e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la relativa deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio dovrà provvedere, entro trenta giorni, ai versamenti di cui alle lettere d), e), f) del precedente articolo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci ai sensi dell'art. 2528 C.C..

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori –

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile;
- e) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente statuto per la categoria di socio di appartenenza.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge, dei limiti minimi stabiliti dal presente statuto e deliberati dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- b) contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto sociale e di lavoro, nonché in

relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e l'indirizzo email è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla cooperativa. La variazione del domicilio del socio o del suo indirizzo email ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione da parte della cooperativa della comunicazione fatta con lettera raccomandata da parte del socio.

ARTICOLO 9 - Soci speciali –

L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, può ammettere i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce la durata del periodo di

formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni.

Ai nuovi soci cooperatori ammessi alla sezione dedicata spettano i seguenti diritti, obblighi o limitazioni:

1. hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee e di votare soltanto sul punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio;
2. non possono essere eletti amministratori.

Hanno diritto all'eventuale ristorno deciso dall'assemblea per i soci lavoratori ma il ristorno ad essi riconosciuto non dovrà superare il 50% (cinquanta per cento) di quanto riconosciuto agli altri soci lavoratori.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento.

Per il recesso e l'esclusione e per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale –

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o nel caso di persona giuridica per estinzione.

ARTICOLO 11 - Recesso –

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

A)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B)- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C)- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 lettera a) punti 4) e 5;

b) diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i pagamenti dovuti a qualunque titolo alla società e deve essere motivato.

Il socio che intende recedere deve provvedere a chiudere le proprie eventuali posizioni debitorie, di qualunque natura e titolo; queste altrimenti potranno essere oggetto di compensazione finanziaria da parte della cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. In deroga all'art. 2532 ultimo comma C.C. nei

casi A e B il rapporto mutualistico si scioglie a partire dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

ARTICOLO 12 - Esclusione –

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che sia stato interdetto o inabilitato;
- che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa;
- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga attività identiche o affini con quella della società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale.

Può essere escluso in particolare il socio lavoratore:

- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato:

- 1- per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa
- 2- per mutuo consenso
- 3- per dimissioni, anche in periodo di prova

4- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

5- per perdita di appalto da parte della cooperativa

b) diverso da quello subordinato:

1- per mutuo consenso

2- per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore

3- per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore

4- per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa

- che sia in possesso dei requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici;

- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano

la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei

pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del

presente statuto, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione

ha facoltà di non deliberare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti

minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici o che si trovino in condizioni di

sopravvenuta inabilità, fissando le modalità della eccezionale prosecuzione del rapporto

sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Le eventuali posizioni debitorie del socio escluso di qualunque natura e titolo dovranno essere chiuse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della cooperativa.

ARTICOLO 13 - Morte –

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ARTICOLO 14 - Rimborso della quota –

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentate ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - Azioni e trasferimento delle azioni –

Le azioni sono sempre nominative.

Le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo

e si applica l'art. 2530 del codice civile.

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori -

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative, che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 17 - Soci Finanziatori ed Altri Strumenti Finanziari

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo e successivi, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle azioni.

ARTICOLO 18

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale deliberato dall'Assemblea e costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27, punto 1, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,82 (venticinque virgola 82) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 19

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ARTICOLO 20

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In tale deliberazione devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle

disposizioni di attuazione del cod. civ.

Nella deliberazione di emissione devono essere stabiliti inoltre, il prezzo di emissione delle azioni (tenendo conto dell'importo della riserva divisibile, di cui al successivo art. 27, comma 1, n. 5, ad esse spettante) e gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 21

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, con le modalità stabilite dalla delibera di emissione e relativo regolamento.

Ad ogni socio sovventore che abbia sottoscritto e versato il numero minimo di azioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto spetta un voto. Per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento del numero minimo di azioni, il socio sovventore avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato

dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ARTICOLO 22

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed il relativo regolamento indicheranno eventuali privilegi nella remunerazione delle azioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio nella ripartizione degli utili sarà conforme a quanto previsto rispettivamente dall'art. 4 (sovventori) e 5 (azioni di partecipazione cooperativa) della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori, ai sensi della lettera b) dell'art. 2514 CC, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La delibera di emissione, di cui all'art. 21, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota

parte della riserva divisibile di cui al successivo art. 27, comma 1, n. 5.

ARTICOLO 23

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo, dalla data di iscrizione nel libro soci, stabilito dalla delibera di emissione e dal relativo regolamento.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato e alla quota parte della riserva divisibile ad esse spettante.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ARTICOLO 24

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 21, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile

delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo.

L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione e il rappresentante comune degli azionisti sono disciplinati dal successivo art. 39.

ARTICOLO 25

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale di cui al successivo art. 39.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 26 - Patrimonio –

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:

- un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue)
- dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola

ottantadue) ciascuna. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al fondo per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui al presente statuto

b) dalla riserva legale;

c) dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;

d) dalle riserve divisibili facoltative, eventualmente deliberate dall'assemblea e collegate all'esistenza di soci finanziatori;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve, escluse quelle di cui alla lettera d), sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci cooperatori e finanziatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 27 - Bilancio –

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati,

debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C..

ARTICOLO 28 - Utili –

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 29 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a ripartizione dei ristorni;
- d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge, che sarà attribuita tenendo conto dell'eventuale privilegio previsto dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e dal relativo regolamento
- e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo previsto dalla legge
 - ai soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e tenendo conto di

eventuali privilegi stabiliti dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e dal relativo regolamento

f) a riserva straordinaria;

g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

h) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata esclusivamente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi della lettera c) del precedente comma, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere d) ed e).

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stessi e dal relativo regolamento, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

ARTICOLO 29 - Ristorni –

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori lavoratori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal apposito regolamento.

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore lavoratore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci cooperatori lavoratori.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori lavoratori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali devono considerare le ore lavorate e l'inquadramento professionale.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori lavoratori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci cooperatori lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 30

In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 31

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale (se nominato);
- il Revisore (se nominato);
- l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se presenti.

ARTICOLO 32 - Assemblea dei soci –

L'Assemblea è costituita dai soci

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art.2367 ultimo comma del codice civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci.

In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 C.C.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

ARTICOLO 33 - Convocazione assemblee –

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione e deve inoltre esserne data comunicazione ai soci attraverso il periodico mensile interno di informazione o attraverso

consegna diretta o attraverso spedizione postale presso il domicilio del socio o via email. Le dette modalità potranno essere utilizzate anche contemporaneamente.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla

gestione.

ARTICOLO 34 - Costituzione assemblee –

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 35 - Quorum costitutivi e deliberativi –

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano comunque con voto palese.

ARTICOLO 36 - Diritto di voto –

Hanno diritto di voto in assemblea i soci cooperatori e finanziatori iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Ad ogni socio cooperatore persona giuridica che abbia sottoscritto e versato il numero di azioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto spetta un voto. Per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento del numero minimo di azioni, il socio cooperatore persona giuridica avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio appartenente alla stessa categoria, non amministratore o sindaco della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di una delega ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

I rappresentanti della Lega Nazionale delle Cooperative e dei suoi organismi periferici nella cui giurisdizione la Cooperativa ha la propria sede sociale, potranno partecipare ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 37 - Assemblea ordinaria –

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- deliberare sulla determinazione del sovrapprezzo;
- deliberare sul fondo di potenziamento aziendale, sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci sovventori con il conseguente aumento del capitale sociale;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;
- deliberare sull'approvazione dei regolamenti interni;

- delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi della L.142/01 o s.m.i..

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 38 - Assemblea straordinaria –

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori diversi dai soci sovventori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 39 - Assemblea speciale dei soci finanziatori -

L'assemblea speciale dei soci finanziatori, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali soci finanziatori devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti ai sensi dell'art. 2422 del C.C.; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni soci finanziatori nei rapporti con la società.

ARTICOLO 40 - Consiglio di Amministrazione –

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi non inferiore a tre e non superiore a sette

Dei soci possono essere eletti soltanto coloro che hanno diritto al voto e sono in regola con i versamenti del capitale sottoscritto e che non abbiano comunque debiti nei confronti della società.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto della normativa in vigore.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono cumulare cariche a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 41 - Adunanze e deliberazioni –

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del

consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa

l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ARTICOLO 42 - Poteri –

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione stabilirà e sottoporrà all'approvazione dell'assemblea il numero minimo delle azioni cui le diverse categorie di soci dovranno attenersi.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 43 - Rappresentanza –

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, al Vice Presidente e/o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati, questi ultimi nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e/o più Vice Presidenti, in via tra loro libera e disgiunta. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente e/o dei Vice Presidenti attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 44 - Collegio Sindacale –

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile e ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 45 - Funzioni –

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti tra i Revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

ARTICOLO 46 - Revisione –

Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'articolo 2409 bis C.C. ultimo comma. In tutti gli altri casi il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un Revisore Contabile o

da una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato.

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 47

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso di altri strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- d) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 49

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO DA:

ALESINA WALTER

PAOLO PETRUCCI

RICCARDO CAPPA

MARCELLO ALBERTINO